

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3874 del 20/08/2019
Oggetto	FC19T0024. CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ VILAFRANCA IN COMUNE DI FORLÍ (FC). RICHIEDENTE: AUTOSTRADE PER ITALIA SPA. USO: LAVORI IN AREA GOLENALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3992 del 20/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ VILAFRANCA IN COMUNE DI FORLÍ (FC)
RICHIEDENTE: AUTOSTRADE PER ITALIA SPA
USO: LAVORI IN AREA GOLENALE
PRATICA: FC19T0024**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

PRESO ATTO:

che con istanza, completa degli allegati tecnici pervenuta in data 28/06/2019 e registrata al protocollo con PG/2019/102570 in pari data, Autostrade per l'Italia S.p.A. P.I. 07516911000, con sede legale in via Bergamini n. 50 in comune di Roma (RM), ha chiesto la concessione temporanea fino al 31/10/2019 per occupazione di area demaniale golenale in sponda destra del fiume Montone per lavori di ripristino del bulbo inferiore e della precompressione della trave di bordo interna 3° campo della campata 3 in carreggiata destra – Autostrada A14 Bologna Taranto prog. Km 073+069 – ponte autostradale sul fiume Montone; l'area è identificata catastalmente al foglio 27 antistante mappali n. 167-168-153-166-151 del comune di Forlì (FC);

DATO ATTO:

1. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2087 del 11/07/2019, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2019/114924, ha rilasciato l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 22/07/2019, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2019/114924, ha precisato che l'autorizzazione idraulica n. 2087 del 11/07/2019 costituisce anche nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/128667 del 19/08/19;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 27/06/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha presentato a titolo di deposito cauzionale copia del bonifico dell'importo di € 250,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 30/07/2019 con bonifico bancario;
7. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 127,89 sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453, eseguito in data 30/07/2019 con bonifico bancario, quale importo canone;

RITENUTO:

1. di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
2. di poter quindi rilasciare la concessione occasionale richiesta fino al 31/10/2019;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad Autostrade per l'Italia S.p.A. P.I. 07516911000, con sede legale in via Bergamini n. 50 in comune di Roma (RM), la concessione occasionale per occupazione di area demaniale golenale in sponda destra del fiume Montone per lavori di ripristino del bulbo inferiore e della precompressione della trave di bordo interna 3° campo della campata 3 in carreggiata destra – Autostrada A14 Bologna Taranto prog. Km 073+069 – ponte autostradale sul fiume Montone. L'area è identificata catastalmente al foglio 27 antistante mappali n. 167-168-153-166-151 del comune di Forlì (FC); **PRATICA N. FC19T0024**;
2. di rilasciare la concessione temporanea richiesta fino al **31/10/2019**;
3. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2. Il deposito di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione;
4. di stabilire che il canone per l'occupazione occasionale è pari a € 127,89, dando atto che è stato versato;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nella autorizzazione idraulica n. 2087 del 11/07/2019 rilasciata ai sensi del RD 523/1904, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi

allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC19T0024 rilasciata ad Autostrade per l'Italia S.p.A. P.I. 07516911000, con sede legale in via Bergamini n. 50 in comune di Roma (RM).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di area demaniale golenale in sponda destra del fiume Montone per lavori di ripristino del bulbo inferiore e della precompressione della trave di bordo interna 3° campo della campata 3 in carreggiata destra – Autostrada A14 Bologna Taranto prog. Km 073+069 – ponte autostradale sul fiume Montone. L'area è identificata catastalmente al foglio 27 antistante mappali n. 167-168-153-166-151 del comune di Forlì (FC) ed è individuata negli elaborati grafici parte integrante del presente atto e conservati nel fascicolo istruttorio.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione sino al 31/10/2019.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 127,89.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €.250,00.
3. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione idraulica n. 2087/2019, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui al RD 523/1904, e parte integrante del presente atto:

“ omissis - DETERMINA di rilasciare ai soli fini idraulici, per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni in materia ambientale o edilizia da richiedere agli enti competenti, ad Autostrade per l'Italia S.p.a. Cod. Fisc. 07516911000, è stato chiesto al Servizio scrivente, quale AUTORITY IDRAULICA competente, l'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA per dei lavori in area golenale finalizzati al ripristino in somma urgenza del bulbo inferiore e della precompressione della Trave di bordo interna 3° campo della campata 3 in carreggiata destra del viadotto autostrada A14 Bologna-Taranto km. 73+069 posto in dx e sx orografica dell'alveo del Fiume Montone, nel comune di Forlì in località Villafranca e nel Comune di Faenza località Corleto in corrispondenza del ponte autostradale, così come evidenziato negli elaborati cartografici a firma dell'ing. Pelosio Umberto e parte integrante del presente provvedimento e di condizionare l'autorizzazione idraulica alle seguenti prescrizioni:

- 1. La presente autorizzazione idraulica concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale con le caratteristiche evidenziate nell'istanza;*
- 2. Il soggetto destinatario della presente autorizzazione e parere dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori allo scrivente Servizio a mezzo: posta elettronica: fausto.pardolesi@regione.emilia-romagna.it, fax: 0543459724, lettera: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Romagna - Sede di Forlì - Via delle Torri, n 6 – Cap. 47121 – Forlì (FC), e/o per vie brevi al tel. 0543- 459744;*
- 3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati tecnici e cartografici presentati, nella più totale sicurezza; dovranno essere posizionati cartelli monitori di divieto di accesso in caso di piena;*
- 4. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale preposto di sorveglianza dello scrivente Servizio;*
- 5. I materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni effettuate, così come pure per qualsiasi altro materiale alloctono rinvenuto, costituente pregiudizio al deflusso delle acque dovranno essere rimosso dall'alveo e collocato e/o smaltito secondo normativa vigente, mentre il materiale litoide, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulatisi, ed eventualmente movimentati per le lavorazioni autorizzate in alveo, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente redistribuiti nelle sue pertinenze;*
- 6. Il taglio, l'asportazione e la raccolta della vegetazione in genere dovranno essere limitati all'alveo, con esclusione di quelle poste sul ciglio in buono stato vegetativo e di maggior pregio qualora presenti;*
- 7. Per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 01 marzo al 30 giugno compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 3939 del 06.09.1994), mentre nelle aree Natura 2000, SIC e ZPS, il periodo di interdizione del taglio è 20 febbraio 12 agosto, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009);*

8. *L'autorizzato nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e/o danni a terzi che dovessero verificarsi;*
9. *L'autorizzato è direttamente responsabile delle opere sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;*
10. *Nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati;*
11. *L'autorizzato terrà sempre e comunque sollevata ed estranea l'Amministrazione regionale da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;*
12. *L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione e le conseguenti sanzioni previste dall'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f" - Testo Unico – R.D. 523/1904);*
13. *La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'originario interesse pubblico. - omissis -";*

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.